REGOLAMENTO (CEE) N. 280/72 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione del riso originario e in provenienza da alcuni paesi lontani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 2726/71 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione nei settori dei cereali e del riso [5], la durata di validità del titolo d'importazione per taluni prodotti, fra i quali i prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE, è stata limitata a 30 giorni a decorrere dalla data di rilascio del titolo ;

considerando che il mercato d'esportazione di taluni paesi molto lontani dalla Comunità è particolarmente sensibile per i prodotti in oggetto ; che per rimediare alle difficoltà che per tali paesi possono sorgere dall'esistenza del suddetto termine è opportuno prevedere una durata di validità particolare per i titoli d'importazione relativi ai prodotti provenienti da detti paesi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2196/71 è sosituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70 il titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE, diversi da quelli contemplati al paragrafo 2, la cui domanda è presentata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è valido per 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70, il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE originari e in provenienza dai paesi che rientrano nella zona V c) di cui all'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE della Commissione, del 10 ottobre 1967, relativo alla nuova delimitazione di alcune zone di destinazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali [6] è valido per 60 giorni a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Nella domanda del titolo e nel titolo devono essere menzionati, in corrispondenza delle caselle 13 e 14, i paesi di provenienza e di origine. Il titolo costituisce obbligo ad importare da detti paesi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.
[3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
[4] GU n. L 262 del 30. 11. 1970, pag. 3.
[5] GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28.
[6] GU n. 245 dell'11. 10. 1967, pag. 6.